

Operazioni straordinarie. La Cassazione: registro sui contratti di locazione ceduti

La cessione d'azienda raddoppia il prelievo

Il subentro automatico non esclude l'imposta

Angelo Busani

La registrazione del contratto di cessione d'azienda comporta anche la tassazione dei contratti di locazione immobiliare stipulati dal venditore dell'azienda nell'ambito dell'attività imprenditoriale che vengono trasferiti all'acquirente. Questo quanto stabilito dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 10180, decisa nell'udienza del 22 aprile 2009 e depositata in cancelleria il 4 maggio.

Il caso affrontato dalla Corte appare privo di precedenti: questo probabilmente perché, nella pratica professionale, nessuno si è mai posto il problema di tassare il subentro dell'acquirente dell'azienda nei contratti stipula-

ti dal venditore in quanto, in base all'articolo 2558, comma 1 del Codice civile, «se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa». In altri termini, il contratto di cessione d'azienda porta con sé la "cessione" dei contratti stipulati dall'imprenditore cedente: l'azienda è, infatti, un complesso di asset nel quale i contratti stipulati per il suo funzionamento hanno un ruolo talmente centrale che la legge (pur lasciando la libertà di pattuire il contrario) dispone l'automatizzato subentro nel contratto aziendale da parte di chi acquista.

Ancora, proprio per la rilevanza dei contratti nel contesto aziendale (si pensi ai contratti con fornitori e clienti, a quelli con dipendenti e collaboratori, ai patti di utenza, bancari e assicurativi), il Codice civile deroga alla regola ordinaria secondo cui, per un'efficace cessione, occorre il consenso del contraente ceduto, disponendo che questi,

di regola, deve "subire" la cessione del contratto che deriva dalla cessione dell'azienda.

La Cassazione svolge, però, un ragionamento sottile: d'accordo che la cessione d'azienda comporta l'automatizzato subentro dell'acquirente nei contratti aziendali. Tuttavia questa è più che altro un'opportunità (che i contraenti possono evitare mediante un'apposita clausola contraria) e non una derivazione necessaria. Ne consegue che, se nel contratto di cessione d'azienda, i contraenti scelgono di optare per il subentro dell'acquirente nei contratti aziendali, allora l'atto di cessione ha una doppia rilevanza fiscale: la cessione dell'azienda e la cessione dei contratti aziendali. In altri termini, non sarebbe applicabile la norma dell'articolo 21, comma 2 della legge di registro (il testo unico 131/1986) secondo cui se un atto contiene «più disposizioni» che «derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, l'imposta si applica come se l'atto contenesse la sola di-

sposizione che dà luogo alla imposizione più onerosa»; bensì si rende applicabile il comma 1 dell'articolo 21, per il quale «se un atto contiene più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse è soggetta ad imposta come se fosse un atto distinto». La tesi della Cassazione, che appare un po' "fiscale", è che «per ritenere necessariamente connesse e derivanti più disposizioni contenute nello stesso atto, occorre che non si possa concepire l'esistenza dell'una se si prescinde dall'altra e non basta che la volontà delle parti le abbiano considerate come reciprocamente coordinate». Insomma, la connessione deve essere «assolutamente necessaria» e disposta dalla legge. Non basta una connessione voluta dai contraenti: il problema è, però, che la connessione tra cessione d'azienda e cessione dei contratti deriva dalla legge, anche se non è una conseguenza ineluttabile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Garante sulle attività bancarie

Fusioni e scissioni, vincolo di privacy

Antonello Cherchi
ROMA

La privacy entra nelle fusioni e scissioni tra banche. Gli istituti coinvolti in questo tipo di operazioni devono informare i loro clienti e aggiornarli sui cambiamenti nella catena del trattamento dei dati personali. In altre parole, devono comunicare il nome del nuovo titolare e, se cambia, anche quello del responsabile del trattamento presso cui esercitare il diritto di accesso ai dati. Lo ha chiarito il Garante con il provvedimento dell'8 aprile, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 106 del 9 maggio.

In prima battuta, l'informativa deve essere fornita, in corrispondenza della fusione e scissione, attraverso il sito web delle società protagoniste dell'operazione. Successivamente, deve essere inviata una comunicazione individuale a ciascuna persona (cliente, fornitore e dipendente) interessata. E questo, come è scritto nel provvedimento del Garante, «in occasione della prima circostanza utile di contatto, anche per altre finalità». Per esempio, l'informativa ai clienti potrebbe essere allegata

all'estratto conto.

È stato, inoltre, sottolineato che la nuova società risultante dalla fusione o quelle originate dalla scissione devono effettuare, se necessario, la notificazione al Garante o, se è già stata effettuata, integrarla. Sempre che, beninteso, si dia, nel caso fosse stata già effettuata e si fosse in presenza di nuovi trattamenti che ricadono sotto l'obbligo di comunicazione all'Authority.

A indurre il Garante a regolare la materia è stata l'operazione di fusione per incorporazione tra Monte dei Paschi di Siena e Banca Antonveneta. A fine 2008, la prima aveva infatti chiesto all'Authority di essere esonerata dal fornire l'informativa in contemporanea con l'operazione di fusione. E ciò per l'elevato numero di interessati e perché il tutto avrebbe comportato un impegno di mezzi sproporzionato rispetto ai diritti tutelati. L'Authority rispose che si poteva adottare la soluzione del doppio binario: ricorrere prima al sito e poi inviare la comunicazione personale. Ora quelle regole sono diventate generali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lettera

Le stime sul costo dei rimborsi Irap

Ripartiamo le precisazioni inviate dall'Ufficio stampa dell'agenzia delle Entrate.

Gentile direttore, in riferimento all'articolo pubblicato sul Sole 24 Ore di ieri, relativo ai rimborsi Irap, si precisa che la deducibilità dell'Irap dalle imposte sui redditi, nella misura del 10%, prevista dall'articolo 6 del decreto legge n. 185/08 (convertito, con modificazioni, dalla legge 2/09) comporta una riduzione del gettito Ires/Irpef e addizionali, per cassa, di circa 1.090 milioni di euro nel 2009 e di circa 650 milioni di euro a partire dal 2010.

Per il pregresso la norma ha previsto un piano di rimborsi stanziando da subito 1 miliardo di euro per il triennio 2009-2011 e rinviando a provvedimenti successivi lo stanziamento di eventuali ulteriori risorse. Si precisa che nella

quantificazione delle risorse necessarie si è tenuto conto delle imprese fiscalmente capienti.

Ufficio stampa dell'agenzia delle Entrate

Il Sole 24 Ore di ieri ha stimato in 3,2 miliardi il costo massimo dei rimborsi Ires/Irpef legati alla deducibilità dell'Irap, nell'ipotesi - evidentemente solo teorica - in cui tutti i contribuenti accessero al beneficio. Nessuno sa quale sarà il costo complessivo dell'operazione rimborsi, visto che la stessa legge stanziava un miliardo per il triennio 2009-2011 ma affida a provvedimenti successivi il compito di destinare eventuali ulteriori risorse. Solo quando l'agenzia delle Entrate renderà disponibile il modello per le richieste e aprirà la procedura per l'invio delle istanze di rimborso, sarà quindi possibile quantificare le reali dimensioni della misura. (M.Mo.)

LE SCADENZE

I PRINCIPALI ADEMPIMENTI FISCALI DAL 15 AL 31 MAGGIO

AZIENDE

A CURA DI
Tonino Morina
Marco Piazza

Sabato 16 maggio

Slitta a lunedì 18

Irap - Acconto mensile delle amministrazioni dello Stato. Gli organi e le amministrazioni dello Stato, e gli enti pubblici (decreto legislativo 446/97) devono versare entro oggi l'acconto mensile Irap, calcolato in base a retribuzioni e compensi corrisposti nel mese precedente. I contribuenti versano il saldo, tenendo conto degli accenti versati, entro il termine di presentazione della dichiarazione Irap. Dal 2008, per i versamenti dell'Irap e delle ritenute, gli enti pubblici devono usare il modello «F24 enti pubblici» approvato con provvedimento dell'8 novembre 2007.

Enti pubblici - Versamento ritenute. Ultimo giorno per versare le ritenute operate nel mese precedente da parte degli enti pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 720/84, recante «Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti e organismi pubblici».

Iva - Dichiarazioni d'intento ricevute. Ultimo giorno per presentare la comunicazione relativa alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente. Sono quelle previste dalla legge 311/04, Finanziaria 2005, che ha modificato il decreto legge 746/83 (in legge 17/84). In caso di richiesta di acquisti o importazioni senza Iva, il cedente o prestatore deve comunicare all'agenzia delle Entrate, esclusivamente per via telematica entro il giorno 16 del mese successivo, i dati contenuti nella dichiarazione ricevuta. Per la scadenza di oggi vanno comunicati i dati delle dichiarazioni d'intento ricevute ad aprile.

Iva - Richiesta rimborso all'agente della riscossione. È in corso il termine per la richiesta del rimborso Iva relativa al 2008. La richiesta di rimborso va presentata, in ogni caso, sia dalle persone fisiche, sia dai soggetti diversi, direttamente all'agente della riscossione competente, usando il modello VR 2009. La richiesta può essere prodotta dal 1° febbraio 2009, fino al termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa al 2008, sia in "via autonoma", sia in forma unificata con l'Unico 2009, cioè fino al 30 settembre 2009, data unica di scadenza per i contribuenti obbligati a presentare la dichiarazione annuale Iva esclusivamente in via telematica.

Saldo Iva 2008 - Versamento rateale. I contribuenti, sia se tenuti alla dichiarazione Iva in via autonoma, sia se tenuti alla dichiarazione unificata, modello Unico 2009, che pagano a rate il saldo Iva 2008 devono versare la prima rata entro il 16 marzo 2009. Le altre rate vanno maggiorate

dello 0,50% per ogni mese o frazione di mese di differimento, a prescindere dal giorno del versamento che, in ogni caso, va effettuato entro il 16 di ciascun mese. I contribuenti obbligati all'Unico 2009, che non versano il saldo Iva entro il 16 marzo 2009, possono scegliere di rateare il saldo o spostare il pagamento ed eventualmente ratearlo, insieme o separatamente, dalle altre somme dovute a saldo 2008 o in acconto 2009 relative all'Unico 2009. Per lo spostamento è dovuta la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successiva al 16 marzo 2009, mentre per la rateazione sono dovuti gli interessi dello 0,50% mensile. Nel momento in cui il contribuente paga il saldo Iva 2008 a rate, insieme o separatamente dalle altre somme dell'Unico 2009, egli deve aggiungere al debito Iva, eventualmente aumentato dell'1% in caso di contribuente trimestrale, lo 0,40% per ogni mese o frazione di mese successiva al 16 marzo 2009 sull'intero debito da rateare al netto delle eventuali compensazioni.

Iva - Contribuenti mensili. Entro il 16 di ciascun mese il contribuente Iva mensile determina la differenza tra l'Iva esigibile nel mese precedente, risultante dalle operazioni attive registrate o da registrare, e quella detraibile che risulta dagli acquisti registrati (Dpr 100/98). Entro lo stesso giorno va versata la differenza. Se l'Iva dovuta non supera 25,82 euro, il versamento va effettuato insieme a quello del mese successivo.

Iva - Contribuenti trimestrali normali. Entro oggi i contribuenti Iva trimestrali determinano la differenza tra l'Iva esigibile nel primo trimestre 2009, risultante dalle operazioni attive registrate o da registrare, e l'Iva detraibile risultante dagli acquisti registrati. Scade anche oggi il termine per versare l'Iva a debito aumentata dell'1 per cento. Se l'Iva dovuta non supera l'importo di 25,82 euro, il versamento va effettuato insieme a quello del trimestre successivo (Dpr 100/98).

Iva - Contribuenti trimestrali particolari. Entro il 16 maggio 2009 i contribuenti Iva trimestrali "particolari" gli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo, gli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso autotrazione, gli enti e le imprese che effettuano prestazioni di servizio al pubblico con carattere di frequenza, uniformità e diffusione, autorizzati con decreto ministeriale. Sempre entro oggi va versata l'Iva a debito.

Energia elettrica - Versamento acconto mensile. Entro oggi i produttori di energia elettrica devono versare l'imposta di consumo.

Accise - Pagamento imposta. Scade oggi il termine per pagare

l'accisa per i prodotti immessi in consumo nel mese precedente.

Associazioni sportive dilettantistiche - Versamento ritenute. Ultimo giorno per le società e associazioni sportive dilettantistiche che devono versare le ritenute d'imposta sui compensi erogati nel mese precedente.

Imposta sugli intrattenimenti - Versamento mese precedente con modello F24. Ultimo giorno per gli esercenti attività da intrattenimento, che svolgono l'attività in modo continuativo, per eseguire il versamento relativo al mese precedente con il modello F24.

Addizionali Irpef - Rata maggio. Entro oggi i datori di lavoro devono versare l'addizionale regionale Irpef trattenuta ai dipendenti in sede di operazioni di conguaglio del mese precedente per effetto delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro. Entro oggi va anche versata la rata dell'addizionale regionale Irpef trattenuta ai dipendenti in sede di operazioni di conguaglio di fine anno. Per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, l'addizionale regionale all'Irpef è determinata dai sostituti d'imposta all'atto di effettuare le operazioni di conguaglio (decreto legislativo 446/97). Il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate, e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre (prima rata entro il 16 febbraio).

Acconto addizionale comunale all'Irpef - Trattenuta mese di maggio. Scade oggi il termine per eseguire la trattenuta della rata di maggio dovuta dai titolari di reddito di lavoro dipendente e ritenute assimilate. La trattenuta è operata dal sostituto d'imposta, in un massimo di nove rate mensili a partire da marzo. Il calcolo si effettua sul reddito imponibile dell'anno precedente, sul quale si applica l'aliquota deliberata dal Comune per l'anno in corso, se la stessa è pubblicata sul sito del ministero dell'Economia al 15 febbraio di ciascun anno, oppure l'aliquota dell'anno precedente, negli altri casi. L'importo ottenuto applicando l'aliquota così individuata al reddito dell'anno precedente si assume nella misura del 30 per cento.

Condomini - Versamento ritenute del 4 per cento. Scade oggi il termine per i condomini che devono versare la ritenuta d'acconto del 4% operata alle imprese per i corrispettivi pagati ad aprile alle imprese in relazione a contratti di appalto. Con la risoluzione 19/E del 5 febbraio 2007 sono stati istituiti due nuovi codici tributo. Il codice 1019, per versare le ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente e il codice 1020, per versare le ritenute del 4% operate dal condominio a titolo di acconto

dell'Ires dovuta dal percipiente.

Imposta sostitutiva Fondi comuni e Sicav - Versamento. Ultimo giorno per versare la rata dell'imposta sostitutiva dovuta: dalle società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare aperti di diritto nazionale; dalle società di gestione dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi; dalle società di investimento a capitale variabile - Sicav -; dai soggetti incaricati del collocamento dei fondi comuni esteri di investimento mobiliare, detti «lussemburghesi storici».

Risparmio amministrato - Versamento imposta sostitutiva. Scade il termine per il versamento da parte degli intermediari - banche, società di intermediazione mobiliare, altri intermediari autorizzati - dell'imposta sostitutiva applicata nel secondo mese precedente alle plusvalenze per le quali il contribuente ha optato per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza realizzata, detto regime «del risparmio amministrato».

Risparmio gestito - Revoca del mandato - Versamento imposta sostitutiva. Va versata dai soggetti abilitati - banche, società di intermediazione mobiliare, altri intermediari abilitati - l'imposta sostitutiva sui redditi di capitale e diversi, relativi alle gestioni individuali di portafoglio per i quali il contribuente ha optato per l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 12,50 per cento sul risultato maturato, detto regime «del risparmio gestito», e ha revocato il mandato di gestione nel corso del secondo mese precedente.

Imposta sostitutiva - Versamento per interessi su titoli dei "grandi emittenti". Entro oggi va versata l'imposta sostitutiva risultante dal conto unico, relativa al mese precedente, sui interessi, premi e altri frutti di obbligazioni e titoli similari, emessi da banche, società per azioni quotate in borsa, Stato o enti pubblici, maturati a favore dei "nettisti" (decreto legislativo 239/96).

Imposta sostitutiva - Versamento per utili di azioni in deposito accentrato presso la Monte Titoli Spa. Entro oggi va versata l'imposta sostitutiva risultante dal conto unico, relativa al mese precedente, sugli utili derivanti dalle azioni e dai titoli similari emessi da società residenti in Italia immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa (Dpr 600/73, con rinvio alla disciplina contenuta nel decreto legislativo 239/96).

Ritenute - Proventi da partecipazione a Oicr. Entro oggi vanno versate le ritenute del 12,50% effettuate nel mese precedente sui proventi derivanti dalla partecipazione agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero Oicr.

Ritenute - Proventi dei fondi comuni d'investimento immobiliari chiusi. Scade oggi il termine per il versamento della ritenuta del 12,5% sui proventi dei

fondi immobiliari chiusi distribuiti in costanza di partecipazione al fondo nonché sulla differenza fra il valore di riscatto o liquidazione della quota e il costo di sottoscrizione o d'acquisto. I versamenti si effettuano con il modello F24 e si usa il codice 1030.

Ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. Entro oggi vanno versate le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati operate nel mese precedente.

Ritenute sui redditi di lavoro autonomo e degli agenti di commercio. Vanno effettuati i versamenti con il modello F24 delle ritenute operate nel mese precedente sui compensi di lavoro autonomo e sulle provvigioni ad agenti e rappresentanti di commercio.

Ritenute sui redditi di capitale. Scade oggi il termine per versare con il modello F24, oppure, dove è specificamente previsto, alla Tesoreria, le ritenute sui redditi di capitale e assimilate operate nel mese precedente.

Ritenute su altri redditi. Scade oggi il termine per versare con il modello F24 le ritenute operate nel mese precedente su: compensi per la perdita dell'avviamento commerciale, premi e contributi corrisposti dall'Unire e dalla Fise, premi per l'allevamento equino, riscatto assicurazione vita, premi e altre vincite, contributi degli enti pubblici a imprese, redditi derivanti dall'utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno.

Tributi non pagati entro il 16 aprile - Ravvedimento. Ultimo dei trenta giorni a disposizione dei contribuenti che non hanno versato le imposte entro il 16 aprile 2009 per l'impiego del ravvedimento "breve" (decreto legislativo 472/97).

Mercoledì 20

Operazioni intracomunitarie - Elenchi Intrastat di aprile. Entro oggi vanno presentati gli elenchi Intrastat relativi alle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente da parte dei soggetti tenuti agli adempimenti mensili e cioè da coloro che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, cessioni intracomunitarie per un ammontare superiore a 250mila euro. Scade oggi anche il termine per presentare gli elenchi Intrastat relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese precedente da parte dei soggetti tenuti agli adempimenti mensili e cioè da coloro che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, acquisti intracomunitari per un ammontare superiore a 180mila euro.

Iva - Elenchi Intrastat - San Marino. Entro oggi i soggetti che effettuano cessioni di beni verso la Repubblica di San Marino, tenuti agli adempimenti mensili in quanto nell'anno solare precedente

hanno effettuato cessioni intracomunitarie per un ammontare superiore a 250mila euro, devono presentare l'elenco riepilogativo delle cessioni, con il modello Intra 1bis compilato nella sola parte fiscale.

Giovedì 21

Slitta a lunedì 25

Accise - Versamento con mora del 2 per cento. Scade oggi il termine per pagare tardivamente, con indennità di mora del 2%, le accise non versate entro il 16 maggio 2009 (decreto legislativo 504/95). La scadenza subisce un doppio differimento: il 16 maggio, che è sabato, slitta a lunedì 18 e 15 giorni per pagare tardivamente l'accisa scadono il 23 maggio 2009. Poiché il 23 maggio è sabato e il 24 è domenica, il pagamento tardivo con la mora del 2% può essere fatto fino a lunedì 25 maggio 2009.

Energia elettrica - Versamento tardivo con mora del 2 per cento. Scade oggi il termine per il pagamento tardivo, con indennità di mora del 2%, dell'imposta sul consumo di energia elettrica non versata entro il 16 maggio 2009 (decreto legislativo 504/95). La scadenza subisce un doppio differimento: il 16 maggio, che è sabato, slitta a lunedì 18 e 15 giorni per pagare tardivamente l'accisa scadono il 23 maggio 2009. Poiché il 23 maggio è sabato e il 24 è domenica, il pagamento tardivo con la mora del 2 per cento può essere fatto fino a lunedì 25 maggio 2009.

Lunedì 25

Iva - Operazioni intracomunitarie - Elenchi Intrastat mese di aprile 2009. Vanno presentati gli elenchi Intrastat relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate ad aprile 2009 da parte dei soggetti tenuti agli adempimenti mensili, che presentano gli elenchi in via telematica.

Comunicazione valutaria statistica - Operazioni canalizzate delle banche. Entro oggi va inviata all'Ufficio italiano dei cambi la comunicazione valutaria statistica (Cvs) da parte delle banche, con riferimento alle operazioni "canalizzate" e a quelle "decanalizzate" eventualmente ricevute dagli operatori, come stabilito dall'Uic con le istruzioni Rv 1998/1 del 27 febbraio 1998.

Sabato 30 maggio

Slitta a lunedì 1° giugno

Localioni - Imposta di registro. Scade oggi il termine per la registrazione e il pagamento dell'imposta in banca, al concessionario o alla posta, per i contratti di locazione soggetti all'imposta di registro che hanno avuto inizio con il primo maggio 2009. Scade oggi anche il termine per pagare l'imposta sui rinnovi scaduti a fine aprile. Per il

versamento si usa il modello F23.

Domenica 31

Slitta a lunedì 1°

Iva - Operazioni effettuate tramite sedi secondarie. Per le operazioni effettuate mediante sedi secondarie o altre dipendenze che non provvedono direttamente all'emissione delle fatture, all'annotazione dei corrispettivi e alla registrazione degli acquisti, gli obblighi di fatturazione e registrazione possono essere eseguiti entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Iva - Editori. Entro oggi gli editori devono annotare nel registro riepilogativo di cui all'articolo 39 del Dpr 633/72 le indicazioni relative al mese precedente previste dall'articolo 1 del decreto ministeriale 9 aprile 1993.

Iva - Registrazione incassi agenzie di viaggio. Entro oggi va effettuata l'annotazione delle operazioni relative al mese precedente nel registro dei corrispettivi o nel registro di cui all'articolo 39 del Dpr 633/72. L'annotazione, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno, deve essere eseguita entro il mese successivo a quello in cui le operazioni stesse sono state effettuate.

Iva - Trasporti pubblici urbani di persone. Oggi è l'ultimo giorno utile per annotare nel registro di cui all'articolo 39 del Dpr 633/72 le provvigioni di aprile 2009 liquidate ai rivenditori autorizzati, da fatturare entro il 5 giugno 2009.

Imprese - Scheda carburanti - Rilevazione dei chilometri. I soggetti che usano i mezzi di trasporto nell'esercizio di impresa devono rilevare alla fine del mese o del trimestre il numero complessivo dei chilometri da riportare nella scheda carburanti, mensile o trimestrale (Dpr 444/1997).

Iva - Registrazione fatture emesse autotrasportatori. Ultimo giorno per gli autotrasportatori iscritti all'albo che si valgono della facoltà di emettere una sola fattura per le prestazioni di servizi effettuate nel trimestre solare nei confronti dello stesso committente.

Iva - Annotazione fatture intracomunitarie. Le fatture per acquisti intracomunitari vanno annotate nel registro acquisti e in quello delle vendite entro il mese di ricevimento, oppure dopo, ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento allo stesso mese.

Iva - Autofattura per acquisti intracomunitari. Oggi è l'ultimo giorno per l'emissione dell'autofattura nel caso di acquisti intracomunitari fatti in marzo per i quali l'operatore intracomunitario non ha emesso la fattura entro aprile.

Iva - Enti non commerciali - Dichiarazione e versamento per acquisti intracomunitari. Entro oggi i soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del Dpr 633/72-

enti non commerciali, associazioni o altre organizzazioni non commerciali - non soggetti passivi ai fini Iva, devono presentare la dichiarazione degli acquisti intracomunitari per i quali è dovuta l'Iva, registrati nel mese precedente, ed effettuare il pagamento dell'Iva relativa (articolo 49, comma 1, decreto legge 331/93, convertito nella legge 427/93).

Accise - Pagamento rata mensile Gas metano. Scade oggi il termine per pagare alla Tesoreria provinciale la rata di acconto mensile dovuta in relazione ai consumi di gas metano dell'anno precedente.

Imposta sulle assicurazioni - Versamento mensile. Entro oggi deve essere versata l'imposta sui premi e accessori incassati nei mesi di aprile nonché gli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi e accessori incassati in marzo. Per il versamento si usa il modello F23.

Imposta sulle assicurazioni - Denuncia anno 2008. Entro oggi gli assicuratori devono presentare la denuncia dell'ammontare complessivo dei premi e accessori incassati nel 2008 (articolo 9 della legge 1216/61).

L'ammontare deve essere distinto per categoria di assicurazione secondo le annotazioni effettuate nel registro prescritto dagli articoli da 5 a 8 della legge 1216/61.

Modelli 730/2009 - Consegna al Caf-dipendenti o al professionista abilitato. Oggi è l'ultimo giorno per consegnare il modello 730/2009 al Centro di assistenza fiscale o agli altri professionisti abilitati, dottore commercialista, ragioniere, perito commerciale o consulente del lavoro. Scade infatti oggi, 31 maggio (che slitta a lunedì 1° giugno), il termine per la consegna del 730 al Caf dipendenti, o al commercialista, ragioniere, perito commerciale o consulente del lavoro abilitato. La scadenza di oggi riguarda i dipendenti e pensionati che non hanno consegnato il 730 al proprio datore di lavoro entro il 30 aprile 2009.

Modelli 730/2009 - Consegna ai dipendenti. In caso di assistenza fiscale prestata dal datore di lavoro, entro il 31 maggio 2009 il sostituto d'imposta consegna al sostituto copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione modello 730-3.

Anagrafe tributaria - Intermediari finanziari - Segnalazione dei rapporti. Entro oggi, gli operatori finanziari di cui all'articolo 7, sesto comma del Dpr 605/1973 devono comunicare i rapporti con la clientela iniziati, modificati o cessati nel mese precedente (provvedimento direttore agenzia delle Entrate 19 gennaio 2007, n. 9647).

Bonus famiglia - Pensionati - Incasso del beneficio. I pensionati che hanno presentato la richiesta sulla base del reddito del 2008, entro il 31 marzo 2009 al proprio ente pensionistico, dovrebbero ricevere il bonus entro il 31 maggio 2009.